

Prof. Avv. UGO RUFFOLO
già Ordinario di Diritto Civile nell'Università di Bologna

“LEGITTIMA DIFESA, ECCESSO COLPOSO E RISARCIMENTO DEL DANNO”

Il pianeta **legittima difesa**, come quello dell'uso legittimo delle armi da parte delle forze dell'ordine, **postula oculato rigore normativo** ed interpretativo, **ma**, al tempo stesso, una **gestione legiferante o giurisprudenziale scevra da pregiudizi**, che degradano spesso a pregiudizi inquinanti.

Il **diritto a difendere la propria vita** anche a spese di quella altrui, quindi il diritto alla legittima difesa sia individuale che sociale, **è principio cardine dell'etica come della cultura giuridica dell'Occidente**.

Quel diritto è **addirittura consentito** dalla legge **non solo** in caso di **legittima difesa** (dunque, ai danni dell'aggressore), ma anche **in** situazioni di **“stato di necessità”**, dunque persino ai danni di incolpevoli terzi (è ipotesi di scuola quella del naufrago che non commette reato se, per salvarsi la vita, sottrae un salvagente ad altro naufrago, così destinato a perire).

Oggi chi usa legittimamente un'arma per difendere sé o altri si espone non soltanto a rischi di condanna penale, sovente relativamente mite (oltre che, comunque, alla quasi certezza di perdere il porto d'armi e il permesso di detenerle), **ma non di rado al talora molto più incidente e sproporzionato rischio di condanne risarcitorie** capaci anche di rovinare per sempre una famiglia. Il tutto, **oltre alle spese legali**, senza poterne ottenere rimborso alcuno, anche quando si è assolti da ogni accusa

La esigenza di **modulare e graduare i contenuti delle condanne sia penali che risarcitorie**, in caso di difesa eccessiva o debordante, **dovrebbe consentire di disciplinare diversamente fattispecie differenziate**, sul terreno non solo penalistico, ma altresì risarcitorio.

Se chi sbaglia o eccede nel difendersi subisce, a seconda dei casi, una condanna penale che può spaziare dal molto pesante (lesioni gravi o omicidio dolosi) al quasi simbolico (pochi mesi con la “condizionale”), **le conseguenti condanne risarcitorie risultano molto meno modulate e modulabili**. Numerosi sono i **progetti di legge** in materia. Solo alcuni, talora marginalmente, toccano il tema che potrebbe essere il più incidente: **limitare o escludere il risarcimento** del danno in favore **dell'aggressore; che è comunque**, in maggiore o minor misura, **“causa del suo mal”**.

Sul **versante interpretativo** delle norme esistenti potrebbe (dovrebbe) essere maggiormente valorizzato il **concorso di colpa** di chi ha generato la situazione di pericolo, apparendo quale aggressore effettivo o putativo. È il problema, fra gli altri, della **difesa domestica**. Pensiamo a chi, svegliato a notte fonda con i malviventi ai piedi del letto e moglie e figli in casa, **“perde la testa”** e spara **“prima che sia troppo tardi”**, reputando incombente il pericolo – spesso elevato – di aggressioni fisiche o sessuali. La liceità penale potrà essere vagliata caso per caso, così graduando la pena. Dobbiamo chiederci prima se è eticamente giusto e poi se è giuridicamente corretto condannare a risarcire, ed in misura piena, i danni cagionati all'intruso dalla reazione armata della vittima, indotta a reagire dalla situazione di pericolo, effettivo o putativo, non solo per la proprietà dei beni ma soprattutto per la integrità fisica propria e dei propri cari.

Sul piano etico, la valutazione comparativa degli interessi può far agevolmente apparire iniqua la pretesa risarcitoria di chi è rimasto leso dalla reazione difensiva, ma è al contempo autore della situazione che la ha provocata. Sul piano interpretativo dovremmo allora poter trasporre tale soluzione valorizzando le figure dell'**autoresponsabilità** e del **concorso di colpa**.

A tal fine, obiettiva e non "creativa" sarebbe la **valorizzazione della sinergica somma di tre fattori**:

- **l'essere il danneggiato autore della situazione di rischio** (l'essersi anzi il medesimo coscientemente esposto al rischio di reazioni difensive lesive);
- **il consistere** tale situazione **nella commissione di** comportamenti anche penalmente **illeciti** (furto, rapina, invasione di domicilio...);
- l'aver il contesto così **indotto** chi si difende in una **situazione di stress, paura e tensione mentale e fisica** tali da averne seriamente **alterato la capacità di "intendere e di volere"**; sì che la **difesa sotto stress sproporzionata o troppo precipitosa** (e persino – talora – quella ingiustificatamente tardiva, quale sparare all'aggressore quando sta per volgersi e fuggire) **possa considerarsi (caso per caso) influenzata da quella transeunte ma grave alterazione psichica, idonea ad alterare la capacità di percezione e l'equilibrio di reazione**. Del resto in **ordinamenti vicini al nostro, quali quello tedesco, austriaco e svizzero**, le norme sulla legittima difesa **escludono** espressamente **l'eccesso colposo quando la reazione sproporzionata dipende dallo stato di agitazione, paura o spavento cagionato dall'aggressione**.

Quest'ultimo aspetto, l'andare "*fuori di testa*" in presenza di eventi traumatici quali una grave aggressione o intrusione domestica, merita specifica ed autonoma valutazione: sia come vera e propria **temporanea incapacità indotta dalla alterazione psichica**; sia come **alterazione psichica indotta dall'aggressione**, i cui effetti imputare alla **autoresponsabilità dell'aggressore**; sia come ulteriore danno indotto dalla aggressione/intrusione.

Chi si difende e "spara", sarà segnato a vita da quell'esperienza. Può considerarsi, questo, un danno (talora psichico e grave) causato dalla aggressione/intrusione che ha provocato la reazione? Ed è possibile considerare tanto la reazione difensiva eccessiva quanto la alterazione psichica che la ha scatenata come causalmente imputabili al contesto aggressivo che le hanno provocate? Non dimentichiamo che i nostri giudici, in caso ad esempio di suicidio indotto dalla disperazione della vittima di un sinistro stradale nel vedersi menomata (un agente, gravemente ferito perché investito da un'auto, si era ucciso sparandosi sul posto con l'arma d'ordinanza), aggiungono anche il danno da suicidio a quelli risarcibili dall'investitore, quando (solo quando) reputano l'atto autolesivo commesso in stato di alterazione psichica causata dal sinistro, e così non imputabile quale causa autonoma alla decisione del suicida. Perché si considera, in tal caso, la sua capacità di discernere obnubilata dalla alterazione psichica quale effetto del sinistro subito, ed allora il suicidio come effetto di quella alterazione psichica. Con la conseguenza che ne resta responsabilizzato chi l'ha generata (nel caso in questione, il guidatore investitore). Quanto sopra potrebbe portare, ad esempio, fra l'altro, alla responsabilizzazione, anche ai fini risarcitori, non di chi ha ecceduto nel difendersi sparando al complice inerte del malvivente aggressivo, bensì di quest'ultimo per i danni riportati dal complice colpito.

La troppa severità di taluni giudici nel censurare penalmente la difesa armata o l'uso illegittimo delle armi da parte di forze dell'ordine, in presenza di automatismi risarcitori pesanti rischia di essere anche socialmente inaccettabile. Si sono visti **incriminare, e talora condannare, appartenenti alle forze dell'ordine che hanno sparato mentre venivano proditoriamente travolti da un'auto** che aveva forzato un posto di blocco; è recente la

condanna ad un anno per un carabiniere che aveva tentato di fermare un'auto di ladri in fuga sparando alle gomme, ma aveva colpito il guidatore con un proiettile rimbalzato dall'asfalto. Dunque, non sparando, per errore o meno "ad altezza uomo", ma addirittura sparando prudentemente "più basso"! E colpendo non direttamente, ma di rimbalzo! L'anno di reclusione non sarà scontato, ma il maxi risarcimento e le spese legali segneranno quella vita e quella famiglia.

In verità, nella materia che ci occupa, le forze di polizia sono talora troppo severe con chi si difende (il porto d'armi si perde praticamente subito, e si è non di rado trattati ingiustificatamente da criminali), ma subiscono la legge del contrappasso quando, anche in caso di uso legittimo delle armi (e il loro uso illegittimo è davvero raro), vengono guardate, e trattate, e processate, con sospetto e pregiudizi troppo spesso ingiustificati.

E se è vero che il "farsi giustizia da sé" va stigmatizzato, e che la difesa di tutti compete agli organi dello Stato, è anche vero che **la reazione di chi, legittimamente armato, si trovi in occasione di difendere altri è e deve essere eccezionale, ma non necessariamente giudicata negativa sempre. In Israele, la "intifada dei coltelli" viene spesso fermata dalla presenza di un cittadino armato; e nel più recente, terribile episodio del gruppo di soldati travolti con un'autogrù, il numero di vittime restò circoscritto, e non elevato come a Nizza, solo grazie alla reazione armata tempestiva non dei militari stessi, ma della guida turistica che li accompagnava.**

Prof. Avv. Alfonso Celotto

Ordinario Di Diritto Costituzionale Università Degli Studi "Roma Tre"

Spunti su libertà e sicurezza nel possesso delle armi

Relazione al Convegno HIT – Vicenza 11 febbraio 2017

1. Libertà e sicurezza sono due dei valori fondamentali delle moderne democrazie. Riguardo alle armi vanno bilanciati, anche tenendo conto che la sicurezza può essere individuale o collettiva.

Ecco, allora, che la libertà di acquistare armi deve essere bilanciata con la sicurezza collettiva (garantita dallo stato) o con quella individuale (che è sicurezza come forma di difesa delle persone, ma anche sicurezza rispetto all'uso improprio e abusivo di armi da parte degli altri).

A pensarci bene, potremmo dire – in sintesi – che la questione sta tutta nella congiunzione con cui vogliamo unire la libertà alla sicurezza.

Libertà E sicurezza?

Libertà O sicurezza?

Libertà PER la sicurezza?

Libertà IN sicurezza?

Appare evidente che cambiando la congiunzione o la preposizione cambia tutto.

Secondo me, il giusto bilanciamento consiste nel parlare di "libertà in sicurezza". Cioè lo stato deve garantire e prevedere le modalità per un utilizzo sicuro delle armi, anche a fini di difesa personale.

Ovviamente va considerata la finalità per cui si possiede l'arma. Gli scopi sportivi e di svago sono i più agevoli da ammettere. Quando si passa al possesso di armi a fini di difesa personale si incrocia la questione della sicurezza collettiva. Molti Stati, come l'Italia ritengono la sicurezza come un valore che deve essere garantito dallo Stato e quindi limitano il possesso di armi da parte dei cittadini.

2. Alcune Costituzioni garantiscono direttamente il possesso delle armi per i cittadini.

Come tutti gli appassionati di armi sanno, il secondo emendamento prevede "Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, non potrà essere infranto il diritto del popolo a possedere e portare armi."

Nel testo inglese è ancora più evidente che si tratta di un diritto del popolo e non del singolo cittadino ... the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

Nasce come forma di tutela contro le derive autoritarie del potere. Si comprende facilmente nel pensiero dei padri della Costituzione USA.

Thomas Jefferson, scriveva: "Quale Paese può conservare la propria libertà se ai suoi governanti non viene periodicamente rammentato che la popolazione conserva il proprio spirito di resistenza? Che il popolo prenda pure le armi". Benjamin Franklin, su racconta che abbia detto "la democrazia è due lupi e un agnello che votano su cosa mangiare a colazione. La libertà un agnello bene armato che contesta il voto".

Da duecento anni su questo testo di è aperto il dibattito. Per capire se si tratta di diritto del singolo o della collettività. Negli ultimi anni ha prevalso questa lettura estensiva. Come ha ribadito nel 2008 la Corte Suprema USA che ha riconosciuto il diritto dei cittadini di possedere armi, dichiarando incostituzionale la legge del Distretto di Columbia che invece ne vietava ai residenti il possesso.

Possiamo oggi ritenere che in USA il diritto a possedere armi sia un diritto individuale, delle singole persone, per evoluzione giurisprudenziale.

Non sono molte le costituzioni che parlano espressamente di un diritto alle armi per i cittadini. I casi principali sono quelli del Messico e del

Guatemala. Come recita l'art. 10 della Costituzione del Messico del 1917: "Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa"

Similmente la Costituzione del Guatemala del 1993 all'art. 38 prevede "Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación"

Qui è evidente che si tratta di un diritto individuale, del cittadino, come forma di sicurezza e difesa.

Per capire come mai la Costituzione italiana non parla di armi va considerato anche il momento storico del 1946-47.

L'Italia negli anni della Assemblea Costituente era piena di armi nelle mani dei cittadini. Armi da guerra, armi dei partigiani, armi nelle campagne, dove tutti avevano un fucile sopra al camino. Per ragioni storiche e politiche nessuno propose di prevedere in Costituzione un diritto a portare armi, anche per timori di guerre civili.

Solo nel dibattito sull'art. 11 si sfiorò la questione delle armi. L'art. 11 prevede che "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali. Fu approvato nel marzo 1947 con due soli voti contrari. Del vecchio liberale Nitti e di Russo-Perez, che aveva sostenuto essendo l'Italia ormai "una nazione disarmata" tale articolo risultava ridicolo.

3. Ovviamente la legislazione dei diversi paesi è molto varia, ma il punto più interessante è che il comportamento dei cittadini rispetto alle armi è soprattutto una questione culturale.

La situazione dei vari paesi del mondo è innanzitutto basata sulla cultura e la tradizione. Si fa spesso il paragone fra la Svizzera e l'Honduras.

Due paesi simili per dimensioni e popolazioni. Solo che in Svizzera le armi sono incentivate dallo Stato (per la particolare organizzazione dell'esercito) e il tasso di omicidio o ferimento da arma da fuoco è uno dei più bassi al mondo (8 milioni di abitanti, 4 milioni e mezzo di armi da fuoco registrate e uno dei più bassi tassi al mondo di omicidio o ferimento da arma da fuoco).

Mentre in Honduras il tasso di morte per omicidio è uno dei più alti al mondo, pur essendo le armi da fuoco sono pressoché vietate.

Il Giappone è un caso davvero particolare, con un tasso di omicidi bassissimo e armi da fuoco praticamente vietate. Addirittura Fucili e pistole ad aria compressa sono consentiti solo nell'ambito di un sistema di licenze progettato per scoraggiare chi vuole presentare domanda per una licenza.

Per ottenere una licenza in Giappone, si deve superare un esame psicologico e compilare una miriade di carte e documenti complicati fatti apposta per scoraggiare il richiedente. Eppure il problema appare risolto. Per ragioni culturali innanzitutto.

Volendo spendere una riflessione conclusiva, credo che sia necessario un intervento legislativo del Parlamento italiano per chiarire il corretto rapporto fra libertà e sicurezza nel possesso di armi da parte dei cittadini. Su tanti temi complessi, negli ultimi anni, il legislatore italiano non è riuscito a intervenire e ha lasciato che la disciplina venisse dall'Unione europea (es. tabacco) o dalla giurisprudenza (legge elettorale, fecondazione assistita, fine vita). Si tratta della più grave abdicazione da parte del Parlamento, dovendo essere l'Assemblea rappresentativa dei cittadini a decidere sui temi fondamentali per i cittadini.

Prof. Paolo de Nardis

Ordinario di Sociologia Generale - Sapienza Università di Roma

Cultura armiera e sicurezza pubblica in Italia

L'immagine sociale delle armi da fuoco è oggi generalmente connotata da un rilevante apporto ideologico. Spesso infatti le armi sono viste come uno strumento di morte, oggetti che è necessario bandire – e combattere – a prescindere dall'uso che se ne può fare, a causa della loro pericolosità, considerata elevatissima.

Tale visione negativa non sembra connessa alla natura delle armi di oggetti atti a offendere; e ciò perché altri oggetti altrettanto pericolosi non sembrano essere così negativamente rappresentati, ma, soprattutto, perché tale negativa considerazione sembra essere un prodotto della contemporaneità. Gli italiani hanno avuto una rilevante tradizione di consuetudine con le armi da fuoco. L'attività venatoria, l'addestramento militare e l'importante attività sportiva armiera determinavano in tempi passati una discreta

dimestichezza degli italiani con le armi. La riduzione del numero dei cacciatori, la trasformazione degli sport armieri, la chiusura di gran parte dei campi di tiro e, più di recente, il venir meno dell'addestramento militare con la sospensione della leva obbligatoria, hanno allontanato gli italiani da tale consuetudine, determinando una distanza psicologica che ha contribuito a modificare la comune concezione delle armi. La stragrande maggioranza degli italiani oggi, specialmente i giovani e le donne, non hanno alcuna esperienza diretta di situazioni di uso legale delle armi. Il giudizio riguardante prospettive psicologicamente distanti è caratterizzato da una forte influenza di valutazioni morali, poiché i principi morali sono maggiormente enfatizzati nelle rappresentazioni ideali, in cui travalicano la considerazione delle determinanti contestuali del comportamento.

In altre parole, verso situazioni di cui non si ha cognizione diretta si tende ad assumere posizioni teoriche generali assolutizzanti che prescindono dal contesto, e che non si riferiscono alle situazioni reali, bensì all'immagine distante che ne ha un soggetto che non le conosce direttamente.

La distanza psicologica genera comunque diffidenza e timore. L'ignoto è sempre visto come imprevedibile, e genera ansia proprio a causa dell'impossibilità di predisporre degli efficaci piani di azione, mentre l'insufficiente conoscenza impedisce di razionalizzarlo.

Il vuoto lasciato dalla mancata dimestichezza con le armi viene così riempito, nell'immaginario collettivo, da un'immagine dell'arma derivante da cinema, televisione e dagli altri media. Nelle rappresentazioni televisive e cinematografiche, così come nei videogiochi, le armi sono rappresentate quasi esclusivamente come strumenti di violenza, coercizione e morte. È evidente che tale immagine non può non condizionare pesantemente l'immaginario collettivo, che è portato ad attribuire alle armi un significato necessariamente e strutturalmente negativo.

Anche la ricerca sociale riguardo questioni connesse alla detenzione o al possesso di armi risente di questo bias. Molti studi infatti hanno tentato di correlare direttamente il possesso di armi legali da parte dei cittadini a eventi negativi, come il numero di uccisioni causate dalle armi da fuoco o il numero di incidenti. Altre volte hanno teso esplicitamente a generare una visione deteriorata delle armi da fuoco detenute dai privati. Emblematico il caso del dott. Mark Rosenberg, direttore del National Center for Injury Prevention, una divisione del National Centers for Disease Control, il centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie degli Stati Uniti. Egli ha avuto modo di affermare: "Abbiamo bisogno di rivoluzionare il nostro modo di vedere le armi, come abbiamo fatto con le sigarette. Una volta il fumo era un simbolo glamour – ganzo, sexy, macho. Ora è sporco, mortale, e vietato." Il pensiero di Rosenberg è che se si potesse trasformare l'atteggiamento del pubblico verso le armi nello stesso modo in cui è cambiato verso le sigarette si ridurrebbe notevolmente la violenza a livello epidemiologico.

Questa posizione di principio si ritrova nelle pubblicazioni scientifiche del CDC in materia, che sono state ampiamente criticate proprio per il bias ideologico, che tuttavia hanno avuto una rilevante attenzione da parte della politica, e sono state rilanciate da numerose ricerche successive.

Gran parte degli studi scientifici sociologici o epidemiologici sulle armi da fuoco sono di tutta evidenza stati condizionati da questa prevenzione ideologica.

Secondo i migliori studi, il numero di armi legalmente detenute dai cittadini o l'ampiezza e la restrittività della legislazione di settore non sembrano corrispondere univocamente con il tasso di reati commessi con le armi. Persino la diffusa disponibilità di armi militari da parte della popolazione non costituisce un elemento che incide negativamente sulla pubblica

sicurezza, poiché nei Paesi ove ai riservisti sono affidate le armi di ordinanza queste usualmente non vengono utilizzate per commettere reati. Ne consegue che ridurre il numero delle armi legalmente detenute dai cittadini attraverso una legislazione più restrittiva non incrementa il livello di sicurezza. Azioni di questo tipo hanno in genere motivazioni di carattere politico, e costituiscono una risposta rapida e facile all'opinione pubblica in periodi di incertezza e di bassa sicurezza percepita. In questa prospettiva sembra inquadrarsi la costante e periodica ricorrenza, nei periodi di crisi, della legislazione di emergenza sulle armi, che con la motivazione di contrastare minacce alla sicurezza pubblica – come il terrorismo o il fenomeno mafioso – tende a inasprire la legislazione sulla detenzione e acquisizione delle armi da parte dei cittadini, vietando alcune categorie di armi o limitandone il possesso. Il livello di criminalità armata o il tasso di abusi commessi con armi da fuoco sembra dipendere soprattutto da fattori di carattere sociale, che andrebbero adeguatamente investigati. I bias ideologici impediscono un corretto focus su tali aspetti sociologici, che costituiscono il vero oggetto di una indagine scientifica diretta a comprendere i fenomeni al fine di ridurli o evitarli.

La mancanza di precisi dati disaggregati impedisce di svolgere studi adeguati in merito alla possibile correlazione tra il numero e la qualità delle armi legalmente detenute e i reati relativi. I fatti di sangue commessi con armi legalmente detenute sono infatti solo una piccola percentuale del dato generale delle uccisioni per arma da fuoco, che usualmente comprende tutti gli omicidi, i suicidi, gli incidenti di caccia e persino le uccisioni dei criminali da parte delle forze di polizia nei conflitti a fuoco. Stiamo conducendo una ricerca in questo senso, che tuttavia si scontra con la necessità di verificare ogni singolo evento, proprio al fine di ottenere un dato specifico e rilevante, che tuttavia sarà essenziale per identificare le eventuali cause o concause – di carattere psicologico o sociale – degli abusi delle armi legalmente detenute, al fine di poter progettare delle policy di prevenzione.

Il riscontro della mancata correlazione tra il numero e il tipo di armi legalmente detenute e i reati compiuti con le armi fa emergere invece come i Paesi con una bassa incidenza di omicidi compiuti con le armi siano quelli con una tradizione venatoria e sportiva armiera più radicata. Ciò conduce a sviluppare la suggestiva ma interessante ipotesi secondo la quale tra l'uso ludico-sportivo delle armi e i fatti di sangue commessi con esse vi sarebbe una relazione di proporzionalità inversa, di talché l'incremento dell'uso legale delle armi e del numero degli utilizzatori sarebbe tale da ridurre il complesso dei reati compiuti con le armi, e in particolare i reati commessi con armi legalmente detenute. Una cultura armiera diffusa può essere infatti in grado di aumentare il livello di sicurezza, proprio a causa dell'aumento della consapevolezza nell'uso delle armi, destinato a ridurre gli incidenti dovuti a imperizia e gli abusi dovuti a una scarsa consapevolezza dei rischi connessi al maneggio.

Il venir meno della distanza psicologica rispetto alle armi e al loro utilizzo è in grado, infatti, di provvedere a rappresentazioni più adeguate dei fenomeni correlati, che favoriscono l'esclusione dell'abuso. La realtà mediata che caratterizza gli strumenti di conoscenza e partecipazione della società contemporanea tende a fornire una visione virtuale anche delle vicende relative alla vita e alla morte. L'usuale visione di violenza compiuta con armi da fuoco da parte di cinema e televisione, e addirittura la possibilità di giocare online a videogames ove i partecipanti si "uccidono" a vicenda, fornisce una visione certamente distorta dell'uso delle armi che facilmente può portare all'abuso. La concreta pratica dell'uso delle armi riconduce tali strumenti in una dimensione reale e non più virtuale, tanto da fornire al soggetto una precisa consapevolezza delle potenzialità di tali strumenti, della loro pericolosità, e, soprattutto, dell'inesorabilità delle conseguenze del loro uso.

Tale nuova consapevolezza può essere quindi in grado di ridurre gli abusi, restituendo alle armi la loro corretta dimensione di strumento, in grado di poter essere utilizzato variamente e privo di carica ideologica.

Questa ipotesi sembra essere confermata da una prima generale valutazione dei dati disponibili riguardanti il territorio italiano. In particolare, le regioni italiane con maggiore densità di cacciatori (Toscana e Liguria, oltre i 5 cacciatori per kmq) vedono una percentuale di omicidi volontari consumati inferiore alla media nazionale (0,70 per 100.000 abitanti per la Toscana, 0,51 per la Liguria, a fronte di una media nazionale di 0,83), mentre Calabria e Campania, che presentano gli indici più alti (rispettivamente 2,44 e 1,32 omicidi volontari per 100.000 abitanti) hanno una densità di cacciatori decisamente inferiore (pari a circa 2 per kmq per la Calabria e circa 3,5 per la Campania). Sembra potersi quindi delineare una generale tendenza a riscontrare un minore tasso di omicidi volontari ove l'attività venatoria è maggiormente praticata.

Anche una prima analisi dei dati relativi all'attività sportiva armiera sembrano confermare questa tendenza. Per esempio il Veneto, la regione con il tasso inferiore di omicidi volontari consumati (0,24 per 100.000 abitanti), possiede 23 sezioni del Tiro a Segno Nazionale, ove si pratica il tiro sportivo con armi corte rigate, più facilmente utilizzate nella commissione di reati; la Calabria invece, che, come si è visto, ha il tasso più alto (2,44), ne comprende solo 8. Anche considerando le differenze di popolazione, il numero delle strutture in Veneto appare decisamente prevalente. L'assenza di dati sul numero dei poligoni privati impedisce di valutarne la consistenza nelle due regioni, ma la presenza in

Veneto di alcune strutture di rilievo nazionale, assenti invece in Calabria, e la rilevanza di alcuni risultati sportivi fa propendere per una decisa prevalenza delle attività della prima regione anche in tale ambito. Se è vero che le differenze potrebbero trovare parziale motivo nelle diverse condizioni sociali e culturali tra le regioni, tale spiegazione non sembra tuttavia poter essere esaustiva.

Se l'uso ludico e ricreativo delle armi è caratterizzato da una relazione inversa con i fatti di sangue commessi con le armi, è evidente che limitare le attività legali esercitate e il numero delle armi legalmente detenute dai cittadini non può che avere un riflesso negativo sulla sicurezza pubblica. Ridurre lo spazio della dimensione legale aumenta giocoforza l'illegalità, ossia i comportamenti che devono essere considerati fuorilegge. Introdurre ulteriori divieti può inoltre assecondare un desiderio di trasgressione negli appassionati con minore propensione alla legalità, trascinandoli nella sfera criminale attraverso la detenzione di armi di genere vietato, circostanza che potrebbe indurli a commettere ulteriori reati.

Le modifiche restrittive – a livello nazionale ed europeo – non sembrano pertanto suscettibili di elevare il livello di sicurezza, e quindi non sembra possano avere successo, risolvendosi solo in una immotivata restrizione dei diritti individuali.

Anche nella predisposizione della normativa sull'autorizzazione delle strutture di tiro occorre tenere conto che norme troppo restrittive sono giocoforza destinate a ridurre l'uso legale delle armi detenute per finalità ludiche o sportive, e pertanto a incrementarne l'uso illegale, riducendo il livello generale di sicurezza.

Si ritiene che lo sviluppo della ricerca e il reperimento di nuovi dati possa confermare la tendenza individuata. Il filone di ricerca più importante sarà tuttavia quello dedicato alla precisazione dei dati sui fatti di sangue compiuti con armi legalmente detenute, che permetterà di fare prevenzione e, in prospettiva, di salvare vite umane.